



**OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SECONDARIO - GARA N. 2023-047-BAS - CIG 96890687D9 - ID 167030443.**

**CHIARIMENTO N. 1 (ID 167858881)**

1. Premesso:

- che codesta Spett.le ULSS 7 Pedemontana ha indetto con deliberazione n. 452 del 17/03/2023 una gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto secondario da svolgersi ai sensi dell’art. 58 del Codice tramite sistema telematico, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 34 – 44 – 52 – 58 – 60 e 95 del Codice.
- che l’appalto rientra nei servizi di cui alla parte II titolo VI capo 2 elencati nell’Allegato IX del Codice, e pertanto è soggetto alla disciplina alleggerita e non settori speciali di cui all’art. 142 commi 5 bis e seguenti del codice.
- Che lo scrivente operatore economico eroga, tra gli altri, servizi di soccorso sanitario anche in emergenza urgenza ed in area extra ospedaliera, per numerose asl di varie regioni, e risulta in possesso di comprovata esperienza nell’ambito della gestione di servizi identici e di tutti i requisiti di legge previsti per l’erogazione dei servizi di cui trattasi;
- Che, analizzata la lex specialis della procedura de qua, ha interesse a concorrere alla suddetta;
- che la lex specialis di gara e segnatamente il disciplinare veniva redatto sulla base del bando tipo n. 1/2021 approvato con delibera Anac n. 773 del 24/11/2021 modificato con delibera n. 154 del 16/03/2022 e successiva delibera 332 del 20/07/2022;
- Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.Lgs 50/2016 così come ripreso dall’art. 2.2. Rubricato chiarimenti del Disciplinare di gara relativa alla procedura de qua, lo scrivente operatore economico richiede chiarimento in sede di gara con contestuale interpretazione autentica da parte di codesta Spett.le Stazione Appaltante:
- che l’art. 6.1. del Disciplinare di Gara rubricato requisiti di “idoneità professionali”, al punto B) richiede per la partecipazione alla procedura (segnatamente come requisito di idoneità) il possesso dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento regionale per l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza richiamando la L.R. Veneto n. 22/2002 la D.G.R.V. 1080/2007, la D.G.R.V. 179/2014, la D.G.R.V. 1515/2015 in attuazione della L.R. Veneto 27

1. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si conferma la necessità del possesso da parte dell’Operatore Economico del requisito di idoneità di cui al punto 6.1 lett. b) del Disciplinare e, precisamente, dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento regionale per l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza ai sensi della L.R. del Veneto n. 22/2002, della D.G.R.V. n. 1080/2007 e delle D.G.R.V. n. 179/2014 e n. 1515/2015 in attuazione della L.R. del Veneto 27 luglio 2012, n. 26.

Luglio 2012 n. 26;

- che tale richiesta, in dispregio al tipo di procedura adottata (procedura aperta art. 60 D.Lgs 50/2016) risulta causa immediatamente escludente per gli operatori economici non stabiliti in Regione Veneto, in palese violazione dei principi sanciti dall'art. 30 del D.L.g. 50/2016, in quanto pesantemente lesiva dello ius participationis, della par condicio e della funzione pro concorrenziale di matrice euro unitaria.

Considerato

- che la richiesta di accreditamento Regionale, riferita ai temi regolati dalla L.R. 26 del 27 Luglio 2012 ci fa inferire che la S.A. sia ricorsa ad un sistema di qualificazione come ulteriore requisito di idoneità;

- Che i dispositivi richiamati nel requisito indicato dalla lett. B dell'art. 6.1. del Disciplinare di gara, e nello specifico l'art. 5 comma 5 della L.R. Veneto del 27 Luglio 2012 n. 26 recita che: Qualora l'attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza non possa essere assicurata dai soggetti iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 4, le aziende ULSS possono affidarla, a titolo oneroso a soggetti individuati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e rispondenti ai requisiti idonei a garantire livelli adeguati di qualità e a valorizzare la funzione sociale del servizio. E visto il D.G.R.V. 179/2014 che nell'allegato B identificata il dettaglio delle attività di soccorso e trasporto sanitario che possono essere affidate ai soggetti accreditati e la differenza delle attività che, non essendo a prevalente carattere sanitario, non possono essere affidate (ai soggetti accreditati) ma devono essere oggetto di una procedura concorsuale secondo quanto previsto in materia di contratti pubblici. Precisato che i servizi oggetto di gara rientrano nell'allegato B della suddetta D.G.R.V. 179/2014.

- che l'art. 134 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Sistemi di qualificazione) consente agli Enti aggiudicatori di poter istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici che, in qualsiasi momento, possono chiedere di essere qualificati. Tale articolo fa parte del TITOLO VI - REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO, CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI, SEZIONE III - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE, del codice appalti. Pertanto i sistemi di qualificazione possono essere adottati esclusivamente nell'ambito di appalti nei settori speciali. Tale assunto è confermato anche dall'art. 133,

comma 3 lett. a) e b) , laddove viene specificato che gli enti aggiudicatori selezionano i partecipanti alle procedure di aggiudicazione di appalti speciali mediante qualificazione degli operatori economici conformemente all'art. 134. Orbene, l'art. 3 comma hh) del codice, definisce che i "Settori Speciali" riguardano affidamenti relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti (ferroviario, tranviario, filoviario), servizi postali, sfruttamento di area geografica (estrazione di combustibili) , come meglio identificati dagli artt. 115-116-117-118-119-120-121. Il servizio oggetto di gara, individuato con CPV 85143000, non rientra tra gli appalti nei settori speciali, e pertanto non è eventualmente applicabile l'art. 134.

Di guisa, il servizio oggetto di gara rientra negli appalti di settore ordinario.

- La indebita limitazione alla partecipazione alla procedura di gara ai soli soggetti accreditati secondo la normativa regionale Veneta, operata dalla Stazione Appaltante, si configura come una palese violazione della razione loci, escludendo dalla partecipazione gli Operatori Economici che pur in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dalla Regione di provenienza, e di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, vedono lesa il loro diritto, con palese violazione finanche dell'art. 41 della Carta Costituzionale che garantisce la libertà di impresa. Dello stesso tenore il Consiglio di Stato, Sezione V, con Sentenza 15 maggio 2019, n. 3147 che sancisce la violazione legata all'illegittima interposizione di un criterio territoriale che limita la partecipazione, come nel caso in oggetto. Tale pratica consente, di fatto, la partecipazione ai soli Enti presenti sul territorio regionale in possesso di una propria sede/punto di stazionamento già autorizzato, attuando in tal guisa una condotta chiaramente anticoncorrenziale e discriminatoria che inevitabilmente favorisce taluni operatori a svantaggio di altri, seppur questi ultimi siano dotati dei medesimi o addirittura superiori requisiti e capacità e vanificando gli ultimi approdi dottrinali e giurisprudenziali anche e principalmente di matrice eurounitaria.

Atteso che, considerazioni relative ai principi di equipollenza delle autorizzazioni sanitarie per gli operatori economici espletanti le attività di trasporto infermi, rinvengono la loro matrice normativa in statuizioni di origine Nazionale, recepite poi nelle varie leggi regionali delle varie Regioni italiane, rimane comunque inalterato il principio che le autorizzazioni rilasciate da Regioni diverse da quelle di svolgimento dell'appalto, restino in ogni caso valide ed i percorsi formativi del personale coinvolto



possano al più essere integrati dai percorsi formativi somministrati delineati dalle varie ASL committenti, ma in tempi congrui e successivi ad un eventuale aggiudicazione. Pertanto i temi denunciati in questa disamina assumono fattore rilevante alla luce delle considerazioni che:

A) l'oggetto dell'appalto sia riferito a trasporti secondari come rubricati dalla Stazione appaltante stessa, pertanto non identificabili con i trasporti del sistema (SUEM) trasporti di emergenza urgenza coordinati da una centrale operativa di cui al CPV 85143000-3 oggetto anche della trattazione di cui all'art. 57 del D.Lgs 117/2017 ove si stabilisce che questo tipo di trasporto possa essere affidato in via prioritaria ad ETS cui pare riferirsi la L.R. 26/2012

B) La stessa Stazione Appaltante quando richiede al punto A dell'art. 6.1. l'iscrizione CCIAA per attività coerente con l'oggetto della procedura, riportando pedissequamente la norma, dispone che il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro possa presentare dichiarazione giurata riguardo le attività perseguite. Ovviamente la richiesta di un accreditamento Regionale pre-esistente per poter partecipare alla procedura, vanificherebbe la stessa richiesta al punto A) essendo risultato lampante che un concorrente non stabilito in Italia e non avendo il conferente accreditamento, e pertanto secondo il disposto della L.R. 26/2012 non potrebbe essere assimilato agli Enti sanitari e le associazioni già autorizzate che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale già da tempo, di cui all'art. 4 della L.R. 26/2012. Ed anche la considerazione dell'indizione di una procedura aperta riguardo il genere di trasporti oggetto della stessa, cozza potentemente contro la limitazione, ripetiamo, immediatamente escludente evocata dall'art. 6.1. lett. B) del Disciplinare di gara. Peraltro a sostegno di questa tesi, citiamo i dati informativi concernenti la L.R. 27 Luglio 2012 n. 26 ove al punto 2 e precisamente al sesto capoverso, nel tentativo di qualificare i servizi di trasporto sanitario, si afferma che la Corte Europea ha operato una distinzione tra i servizi di ambulanza distinguendoli a seconda che negli stessi assumano particolare rilievo gli aspetti medici dell'attività o meno, mentre la Commissione Europea ha qualificato i servizi di ambulanza con assistenza medica come i servizi sanitari. Pertanto nel capoverso successivo elaborando questa considerazione il relatore afferma che la distinzione del trasporto sanitario da quello non prevalentemente sanitario rileva al fine di stabilire attraverso quale procedura sia possibile affidare lo svolgimento dell'attività a terzi, ed intrinsecamente pone l'indizione di una

procedura aperta nel caso delle ipotesi residuali, come nel caso di specie (circostanza successivamente e perfettamente normata dall'art. 57 del D.Lgs. 117/2017). Pertanto, chiarito che non trattasi di trasporti sanitari di soccorso in emergenza di cui al SUEM, ma semplicemente di trasporti secondari, appare lampante che il richiamo alla L.R. 26/2012 e le successive elaborazioni operate dalla normazione regionale del veneto, non tengono conto degli approdi recenti che hanno teso specificamente delimitare i vari campi di applicazione, per cui se gli ETS a mente dell'art. 57 del Codice del terzo settore possono vedersi affidati in convenzione le attività del servizio SUEM, i trasporti infermi non rientranti in questa categoria sono da essere posti a gara con procedure aperte, che in nessun modo possono essere limitate dall'arbitraria aggiunta di ulteriori richieste di requisiti di idoneità che non siano quelli afferenti la normativa nazionale di settore.

Alla luce pertanto delle indicazioni eurounitarie e degli approdi giurisprudenziali, unitamente alle elaborazioni dottrinali più recenti, si chiede a codesta Spett.le SA di confermare la possibilità di partecipazione alla procedura anche di operatori economici che stabiliti in altre Regioni che posseggano autorizzazioni all'esercizio del trasporto sanitario ed accreditamenti presso altre Regioni, ben potendo la Regione Venete, all'esito di un'aggiudicazione assegnare un congruo periodo, onde validare le medesime autorizzazioni ed accreditamenti anche presso la Regione Veneto, atteso che la stessa formazione del personale, in virtù dell'apposizione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.LGS 50/2016 risulta in nuce, potendo l'operatore economico presentare un progetto di assorbimento che preveda il puntuale assorbimento di tutte le maestranze presenti, e che, in quanto già espletanti attività per codesta Amministrazione, sono in possesso di tutti i requisiti formativi richiesti dalla legislazione regionale.

Considerata la delicatezza ed importanza del tema si rimane in attesa di un sollecito riscontro onde poter correttamente predisporre gli atti di gara.

*Il Direttore*  
*U.O.C. Provveditorato Economato*  
*e Gestione della Logistica*  
*(dott.ssa Elisabetta Zambonin)*